



Ordinanza n. **712** del **01/04/2021**

Oggetto: **Apertura temporanea dei giardini di via Capponi il giorno 2 aprile 2021 dalle ore 18:30 alle ore 22:00 per celebrazione Via Crucis.**

Proponente:
PF Servizio Governo del territorio

U.O. proponente:
PF3 Valorizzazione del territorio



Il Sindaco

VISTO l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo;

VISTO l'articolo 41 della Costituzione che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, affermando al tempo stesso che essa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3, comma 2;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante



“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

CONSIDERATO che la misura principale di prevenzione, ribadita in tutti i provvedimenti sopra citati, resta il divieto di assembramento e l'obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, oltre all'obbligo di indossare gli adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

VISTO l'articolo 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui “è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020” (comma 8) e “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” (comma 9);

CONSIDERATO che l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non deroga al divieto di assembramento, ma costituisce una ulteriore prevenzione laddove, per qualsiasi motivo, il distanziamento non possa essere mantenuto per circostanze non imputabili alla volontà dei singoli individui;

CONSIDERATO che lo stazionamento, anche individuale, costituisce il presupposto per l'assembramento di più persone e che, pertanto, in considerazione della



particolare gravità della diffusione del contagio è necessario prevenire ogni situazione che possa favorire l'assembramento prima del suo formarsi;

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Prato sono individuabili aree dotate di recinzioni e cancelli che possono essere oggetto di assembramento in particolar modo da parte di bambini e adolescenti, quali il parco Giocagìò, il playground di via Vulcano ed il campo da calcetto di via Colombo;

DATO ATTO che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale, hanno evidenziato le difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione nelle ore pomeridiane e serali;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale e locale registrato nel mese di febbraio 2021, con tendenza confermata nei primi giorni di marzo 2021;

CONSIDERATO che il trend dei contagi ha fatto ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria pomeridiana/serale che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

RITENUTO di assumere ulteriori iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione del contagio da COVID-19, in relazione alle situazioni che configurano rischi di assembramento legate allo svolgimento di attività ricreativa nelle seguenti aree: parco Giocagìò, playground di via Vulcano e del campo da calcetto del playground di via Colombo;



RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 497 del 06/03/2021, con la quale veniva disposta la chiusura del parco Giocagìò, del playground di via Vulcano e del playground di via Colombo dal 07 marzo al 14 marzo 2021;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 556 del 14/03/2021, con la quale veniva prorogata la chiusura del parco Giocagìò, del playground di via Vulcano e del campo di calcetto del playground di via Colombo dal 15 marzo al 21 marzo 2021;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 616 del 20/03/2021, con la quale veniva prorogata la chiusura del parco Giocagìò, del playground di via Vulcano e del campo di calcetto del playground di via Colombo dal 22 marzo al 28 marzo 2021;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 671 del 26/03/2021, con la quale veniva prorogata la chiusura del parco Giocagìò, del playground di via Vulcano e del campo di calcetto del playground di via Colombo dal 29 marzo al 6 aprile 2021;

CONSIDERATO che relativamente ai giardini Capponi, si rende necessario prevedere la riapertura temporanea per il giorno 2 aprile 2021 dalle ore 18:30 alle ore 22:00 per consentire la celebrazione della Via Crucis all'interno del suddetto giardino;

CONSIDERATO inoltre che rimane comunque vigente l'Ordinanza Sindacale n. 671 del 26/03/2021 e che i giardini di via Capponi, fatta eccezione del giorno 2 aprile 2021 dalle ore 18:30 alle ore 22:00, rimarranno chiusi fino al 6 aprile 2021;

CON LA PRESENTE ORDINANZA DISPONE

La riapertura temporanea per il giorno venerdì 2 aprile 2021 dalle ore 18:30 alle ore 22:00 per consentire la celebrazione della Via Crucis all'interno del suddetto giardino, fermo restando la l'Ordinanza Sindacale n. 671 del 26/03/2021.



DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente sia trasmessa:

al S.E. Prefetto di Prato;

al Sig. Questore di Prato;

alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Prato, al Comando della Polizia Municipale di Prato;

che si proceda alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line del Comune di Prato per 10 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21bis L. 241/1990 e ss.mm.ii..

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Il Sindaco

Firmato da:

BIFFONI MATTEO

codice fiscale BFFMTT74E19G999Q

num.serie: 29396246186065368956561151317991980285

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 18/10/2019 al 18/10/2022